

Buferera sui maestri

È stato pubblicato ieri il Decreto Legge n. 137, varato dal governo la scorsa settimana.

Il testo è stato modificato rispetto a quando era apparso come bozza con l'introduzione, nell'articolo 4, dell'**insegnante unico** nella scuola primaria.

La novità ha colto tutti di sorpresa: è vero che il Ministro Gelmini aveva annunciato la propria intenzione di ripristinare il maestro unico, ma non è mai capitato nella storia d'Italia che una riforma dell'ordinamento scolastico venisse varata con un decreto legge.

Analizziamo il testo dell'articolo: il primo comma chiarisce che l'istituzione del

maestro unico rientra negli obiettivi di contenimento della spesa (leggasi tagli), previsti dalla legge finanziaria.

I regolamenti attuativi della finanziaria (si tratta di DPR che dovrebbero essere emanati entro il 6 di ottobre) prevedranno:

- la costituzione di classi di scuola primaria (si tratta evidentemente del prossimo anno scolastico) funzionanti per 24 ore ed affidate ad un unico maestro;

- i regolamenti in cui si terrà conto delle domande delle famiglie per una più ampia articolazione del tempo-scuola (si tratta probabilmente di uno

spiraglio per salvaguardare il tempo pieno ed evitare una rivolta);

- un'apposita "sequenza contrattuale" che dovrà definire il pagamento delle ore aggiuntive, prestate dai maestri, rispetto all'orario contrattuale e le risorse saranno attinte dai risparmi

conseguiti attraverso i tagli di organico.

A questo punto, se la scuola elementare dovrà funzionare per 24 ore com'è scritto, detraendo le due ore di religione, ne restano 22 per gli insegnamenti curriculari.

E' evidente

la necessità di una drastica semplificazione dei programmi.

L'eliminazione degli spazi di contemporaneità tra i docenti farà venir meno qualsiasi possibilità di avere a disposizione risorse per il recupero degli alunni in difficoltà e per l'integrazione di quelli stranieri. Inoltre cadrà totalmente la possibilità, attualmente prevista, di utilizzare tali spazi orari per supplenze brevi.

Si tratta di un ritorno alla scuola pre 1985, ma con condizioni

(Continua a pagina 7)



Un ritorno al passato

Lo scorso giovedì 28 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto recante "**Disposizioni urgenti in materia di istruzione e Università**", successivamente modificato con il decreto legge 137 del 1 settembre 2008 che, ha apportato il cambiamento più drastico: il ritorno dell'insegnante unico nella scuola primaria (di cui si è trattato nell'articolo di fondo). Il testo è stato velocemente promosso con larghi consensi generali e per quel che riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado comporta significative novità che rappresentano una vera rivoluzione copernicana: tra l'altro, una scelta di ritorno al passato. Di notevole rilievo è il ripristino, già dal presente anno scolastico, **del voto espresso in decimi anche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado**. Mentre alle elementari i voti numerici si accompagneranno ad un giudizio analitico sul livello globale, alle medie verranno espressi solamente in numeri. Negli ultimi trent'anni, in merito alla valutazione, è stato detto e tentato tutto e il

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

Pag. 3 - Effetti del Ciclone Brunetta sulla scuola.

- Malattia: non può trasformarsi in arresto domiciliare

Pag. 4 - Scuola dell'Infanzia discriminata - **EN A Memoria** (continuazione)

Pag. 5 - Per un buon inizio

Pag. 7 - Personale inidoneo

Pag. 8 - Quesitario

Un ritorno al passato

(Continua da pagina 1)


contrario di tutto, di volta in volta demonizzando le scelte precedenti per promuovere quelle successive. Anni di studi docimologici per poi tornare alla pagella del voto numerico che avrà sicuramente il pregio di essere chiaro e sintetico ma non fornisce informazioni dettagliate sui motivi che lo hanno prodotto, sui vari aspetti e le abilità implicati nella disciplina, né suggerimenti per eventuali interventi correttivi e migliorativi. Inoltre senza la descrizione degli aspetti carenti e di quelli positivi, i voti possono anche risultare discrezionali ed arbitrari, nel bene e nel male. Del resto è anche vero che i giudizi estesi si sono rivelati molto spesso di difficile comprensione e, nel tentativo di “dire” senza ferire le sensibilità di alunni e famiglie, hanno spesso finito per essere ambigui e talvolta contraddittori. Di fatto la valutazione è un settore estremamente delicato ed è difficile trovare un sistema efficace di espressione; a maggior ragione colpiscono pertanto la fretta e la superficialità con cui il Ministero ha operato per una decisione di questo tipo.

Altro aspetto di rilievo è l'introduzione del **voto in condotta** che, precedentemente abolito dal ministro Berlinguer, successivamente ventilato dal ministro Moratti, ha ora ottenuto ampio consenso. Pertanto una valutazione insufficiente comporterà la non ammissione all'anno successivo oppure agli esami di fine ciclo, compresi quelli di maturità. Si tratta di una scelta molto drastica, basti pensare che persino la riforma Gentile prevedeva la possibilità di riparazione a settembre in caso di voto basso in condotta. Ora, con questo improvviso giro di vite orientato al rispetto delle norme e ad un repentino ritorno della severità nella scuola, si intende arginare, forse in modo ingenuo e semplicistico, il dilagante fenomeno del bullismo. Coerentemente con la promozione di un maggior rigore, fra le materie d'insegnamento viene introdotta **l'educazione civica**, accorpata alle discipline storiche e geografiche, articolata nello studio della Costituzione e dell'educazione stradale per la prevenzione degli incidenti.

E' sicuramente lodevole il tentativo di ripristinare serietà, ordine, disciplina e rispetto all'interno della scuola, nonché la conoscenza delle

leggi e del funzionamento dello Stato, sembra però un po' banale il modo in cui viene affrontato: il comportamento in classe è l'ultimo anello della catena di una serie di atteggiamenti e comportamenti generalizzati della società nei confronti della scuola, degli insegnanti e del valore attribuito alla cultura. Far leva semplicemente sulla sanzione e la repressione di comportamenti negativi non corrisponde al cercare di trasmettere una interiorizzazione vera e profonda dei valori e del rispetto delle persone e delle regole che deve nascere da un contesto prima familiare e poi culturale in genere. Ci sono inoltre le condotte devianti espressione di altri disagi: sociali, psichici e familiari che richiederebbero interventi specialistici e professionali. Non è sufficiente dunque insegnare l'educazione civica, l'educazione civica dovrebbe essere vissuta e respirata in tutti gli ambienti frequentati da bambini e ragazzi nonché trapelare dalle agenzie educative e di informazione: in primis i programmi televisivi di accesso ad un pubblico giovane.

L'aspetto più devastante del decreto rimane il ritorno nostalgico del **maestro unico nella scuola primaria**, esigenza e consenso nati molto più da una necessità di taglio della spesa che non da motivazioni di tipo didattico-pedagogiche. Questo dietro-front dopo vent'anni di “modulo” rischia di buttare a mare le specializzazioni acquisite dagli insegnanti della scuola primaria per tornare ad un insegnamento “tuttologico” con conseguente riduzione della qualità del servizio offerto. Preoccupa inoltre la drastica conseguente diminuzione del personale che tale scelta potrebbe comportare: si pensi che se oggi i maestri sono circa 240.000, il passaggio al maestro unico prevedrebbe una riduzione di circa 50.000 unità. Il tutto potrebbe tradursi in un blocco delle supplenze e forse sulla concessione di alcune finestre per consentire il pensionamento anticipato degli insegnanti più anziani. Dalle analisi della Gelmini, rispetto alla spesa sulla scuola, queste scelte sembrano andare nella direzione di creare un numero minore complessivo di insegnanti ma meglio pagati. Dal punto di vista formale il maestro unico è stato introdotto per effetto di un decreto legge, senza la previa concertazione. Il metodo legislativo adottato, peraltro in assenza dei presupposti di necessità



ed urgenza che richiederebbe lo stesso, non ha consentito uno scambio dialettico sull'argomento.

La riduzione dell'orario scolastico a 24 h è la conseguenza del ritorno al maestro unico; è vero che il livello di preparazione degli alunni non è proporzionale al numero di ore di scuola settimanale, ma allora bisognerebbe prevedere anche una riduzione delle discipline di insegnamento e dei programmi perché già così i ritmi risultano molto compressi. Purtroppo le riforme non vengono mai fatte in maniera organica, pertanto le scelte risultano raramente integrate ed armonizzate tra loro. Questa è comunque una scelta contro corrente rispetto a quelle dei governi precedenti i quali hanno delegato alla scuola, soprattutto dell'infanzia e primaria, tempi sempre più lunghi di permanenza con funzioni quasi assistenziali. Viene spontaneo chiedersi chi provvederà poi all'accudimento dei minori. Il rischio è che la riduzione d'orario, assieme al ritorno dell'insegnante unico, renda sempre meno competitiva la scuola statale rispetto a quella privata che sarà in grado di offrire orari di insegnamento più elastici, nonché l'intervento di esperti specializzati in educazioni quali musica, sport, arte e creatività, tutte proposte che fanno molta presa e immagine indipendentemente dalla qualità del servizio offerto. Sì, perché spesso queste scuole sono dei diplomatici che vendono i titoli a chi può pagare e si sa che il privato deve realizzare prioritariamente un profitto economico. Tali scelte sembrano un ulteriore tentativo di smantellamento della scuola pubblica statale a favore dello sviluppo delle scuole private. Fra le informazioni di rilievo contenute nel decreto troviamo che la **laurea in “scienze della formazione primaria”** diventa abilitante con effetto retroattivo. Così si chiarisce finalmente un aspetto fondamentale per gli aspiranti insegnanti che hanno seguito questo tipo di percorso formativo. **Michela Gallina**

D a

quando si è insediato, il nuovo Go-

verno ha dato prova di fin troppo fervente attivismo; in particolare il ministro per la Funzione Pubblica, Renato Brunetta, sembra essere riuscito a cavalcare l'onda demagogicamente più favorevole dando fiato e corpo a tutta una serie di luoghi comuni e pregiudizi che lo hanno portato a raggiungere i massimi livelli di popolarità. Peccato che nella sua furia riformista sia finito per fare d'ogni erba un fascio e i costi della sua popolarità rischiano di ripercuotersi su persone già da tempo vittime e capri espiatori di generalizzazioni grossolane. Tutti noi sappiamo che nel pubblico impiego, così come in altri settori del resto, ci sono persone inefficienti, facciamo spesso i conti con servizi scadenti e lenti, il problema è quello di prendere bene la mira e colpire davvero chi ne è responsabile senza estendere le sanzioni e l'infamia anche a coloro che hanno sempre svolto con senso del dovere e con passione il loro lavoro e che ora si trovano a pagare anche per i cosiddetti "fannulloni".

Il molto discusso decreto legge 112 del 2008 del 25 giugno 2008, accompagnato dalla circolare applicativa n. 7 e convertito in legge il 5 agosto 2008 recante come titolo: **"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione"** all'articolo 71 **"assenza per malattia per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"**, è intervenuto a modificare quanto previsto dal CCNL in materia di assenze del personale e non è previsto che le norme contrattuali possano derogare dalle nuove disposizioni di legge.

Le modifiche hanno un carattere marcatamente punitivo che investe tutti i lavoratori pubblici senza distinzione fra meritevoli e non, senza considerazione della condotta tenuta finora e riguardano alcuni aspetti delle assenze quali **la giustificazione**, la verifica di **controllo**, le **fascie orarie** di reperibilità e **la retribuzione**.

Cerchiamo di riassumere sinteticamente le nuove disposizioni.

- **L'assenza per malattia**

Effetti del Ciclone Brunetta sulla scuola.



comporterà una riduzione dello stipendio: nei primi 10 giorni di assenza verrà corrisposto il trattamento economico fondamentale (di base) con esclusione di ogni indennità e di altri compensi accessori. Per quel che riguarda i docenti verranno tolti l'RPD ed eventuali compensi per le attività aggiuntive non svolte, mentre rimarrà l'indennità integrativa speciale. Mediamente si tradurrà in una riduzione da 6 a 9 Euro circa al giorno. Questo è uno degli aspetti più gravi ed inaccettabili del decreto, per il quale i lavoratori corretti dovranno pagare lo scotto anche per quei colleghi che in passato hanno approfittato della situazione. La riduzione dello stipendio non riguarderà comunque le assenze per maternità compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, i congedi parentali, quelli per matrimonio, le assenze per lutto, la partecipazione a testimoniare e, per i soli soggetti portatori di handicap, i permessi ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

Al comma 2, inizialmente veniva disposto che, nel caso in cui l'assenza si fosse protratta per un periodo superiore ai 10 giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza dovesse essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (ASL o Pronto soccorso con prevedibili effetti

di congestione su servizi già di per sé intasati). Tale disposizione è stata successivamente modificata a seguito del parere n. 45 del 4 luglio 2008 rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica, il quale ha specificato che i medici di medicina generale sono abilitati a produrre la certificazione idonea.

Pertanto il certificato del medico di base viene considerato alla pari di quello rilasciato da una struttura pubblica.

- Si prevede che l'amministrazione disponga **la visita medico-fiscale** di controllo **fin dal primo giorno di assenza ed anche per un solo giorno**. L'esperimento era già fallito alcuni anni fa in quanto veniva a comportare delle spese superiori a quelle delle stesse assenze del personale: vedremo come andrà a finire questa volta.

Le **fascie orarie di reperibilità** del lavoratore sono state allargate dalle **ore 8 alle 13 e dalle ore 14 alle 20 di tutti i giorni**, compresi quelli non lavorativi e festivi, disposizione che appare in contrasto con la normativa europea sull'orario di lavoro. Al

(Continua a pagina 4)

Malattia: non può trasformarsi in un arresto domiciliare

"Secondo quanto stabilito dal decreto legge 112/2008, il dipendente pubblico costretto a chiedere un congedo per malattia può godere di una sola ora al giorno fuori casa. Praticamente gli sono concessi appena 60 minuti di aria, quasi come se si trovasse agli arresti domiciliari". A denunciarlo è la Gilda degli insegnanti, commentando l'articolo 71 della normativa appena varata dal Governo.

"Nei giorni di malattia - spiega la nostra associazione - al dipendente viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale. Niente indennità, quindi, o salario accessorio. La norma che vorrebbe colpire l'assenteismo dei pubblici dipendenti, oltre che tagliare la busta paga, nei fatti, limita la libertà delle persone e condanna l'ammalato ad una sorta di arresto domiciliare. Un conto è punire chi approfitta, con la complicità del medico, delle norme che garantiscono i diritti dell'ammalato - conclude la Gilda - altro discorso è stabilire norme disumane che negano la dignità delle persone".

(Comunicato Stampa Gilda degli Insegnanti del 16.07.08)

(Continua da pagina 3)

lavoratore sarà dunque consentito allontanarsi dal domicilio solo per un'ora al giorno oppure negli orari notturni. Questa forma di "arresto domiciliare" ci lascia perplessi in quanto le tipologie di malattie sono molto varie. Per fare anche solo un banale esempio, se la disposizione può essere valida per le forme di affezione influenzale, risulta invece estremamente inadeguata, per non dire dannosa, in tutti quei casi, non rari purtroppo, di depressione. Tale norma dovrebbe essere perfezionata e prevedere una gamma di disposizioni in rapporto alle

diverse situazioni. Per non parlare delle persone che vivono da sole e non possono contare sull'aiuto di familiari che, in quell'ora di libertà, non hanno la possibilità di provvedere alle esigenze primarie quali fare la spesa o recarsi in farmacia.

L'argomento dei permessi orari, in alternativa a quelli giornalieri, viene rinviato alla contrattazione, pertanto, fino alla definizione della stessa non ci saranno variazioni. Ad ogni modo riguarderanno i soggetti portatori di L. 104/92 in quanto i permessi giornalieri (3 al mese) verranno trasformati in permessi orari.

Michela Gallina

SCUOLA DELL'INFANZIA DISCRIMINATA

IL
CONSIGLIO
NAZIONALE
DELLA PUB-
B L I C A

ISTRUZIONE è chiamato, annualmente, ad esprimere un parere sul calendario scolastico.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, nell'adunanza del 9 luglio 2008, ha espresso un parere favorevole, ma ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni per la stesura dei prossimi calendari scolastici.

Precisamente il CNPI:

-invita l'On.le Ministro a considerare, nell'ambito delle specifiche competenze della legislazione concorrente, la necessità di garantire la funzione educativa della Scuola dell'infanzia in un quadro di pari dignità formativa tra tutti gli ordini scolastici

-ritiene, nell'evidenziare che la scansione temporale del piano dell'offerta formativa risponda alle disposizioni di cui al DPR 275/99 e al D.L.vo 16/04/94 n. 297, che, dette disposizioni debbano valere anche per la scuola dell'infanzia la quale, come ogni altra scuola, è tenuta a progettare e realizzare il piano dell'offerta formativa in raccordo con le esigenze del territorio.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE praticamente evidenzia, come già negli anni precedenti, la diversa scansione temporale riservata dal calendario alla scuola dell'infanzia rispetto alle scuole di ogni ordine e grado ed esplicitamente sostiene che detto trattamento risulta iniquo, dovendo la scuola dell'infanzia, come le altre scuole, realizzare il piano dell'offerta formativa.

Alla normativa citata dal CNPI è necessario aggiungere la L. n. 53/03 (riforma Moratti) che prevede per la scuola dell'infanzia un monte ore annuo compreso tra le 875 e 1700 a seconda delle scelte affidate all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni e abbandona completamente il termine perentorio del 30 giugno come termine delle attività educative.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE si rivolge direttamente al Ministro e il Ministro non può non aver letto il parere del CNPI, un parere sicuramente non vincolante, ma indubbiamente autorevole.

IL CNPI ha reiteratamente evidenziato la problematica relativa al calendario scolastico della scuola dell'infanzia, prova dell'importanza che ad essa attribuisce e prova anche della mancata risoluzione della medesima.

Anche noi ci rivolgiamo al Ministro per ribadire che il problema del diverso trattamento riservato alla scuola dell'infanzia in tema di calendario scolastico deve essere risolto, affinché tale scuola non debba ancora sottostare a discriminazioni ingiustificate, privata di quella dignità formativa che, grazie alla preparazione dei docenti, al loro entusiasmo ed anche al loro spirito di abnegazione si è guadagnata sul campo.

Chiara Moimas

EN A Memoria

(Continuazione dal numero precedente)

Esiste **una proposta**, forse non originale ma sostenuta da sempre dal nostro sindacato e ... nell'ottica di una pietosa eutanasia: premesso che oggigià i maestri hanno la grave preoccupazione per il loro futuro, visto il nuovo sistema di calcolo delle pensioni (contributivo e non più retributivo), sarebbe auspicabile liquidare l'ENAM e far confluire tutte le sue risorse nell'INPDAP - che ha già le sue strutture e il suo personale - in modo da ottenere per i maestri una pensione complementare, anche non reversibile, proporzionata alla consistenza ed al numero dei contributi versati, lasciando la possibilità alle singole persone che hanno dato i contributi di vedersi liquidare in contanti la parte spettante. Nel caso, sarebbe fondamentale la quantificazione dei contributi versati e la confluenza nell'INPDAP anche del patrimonio dell'ENAM, che andrebbe venduto (ma non svenduto!) perché entri nel calcolo delle somme a disposizione di maestri e Direttori didattici.

Non è da escludere neppure la possibilità di una polizza sanitaria per tutti, considerato che questo tipo di assistenza è quello più richiesto.

Va considerato che, col passare dei decenni, le strutture Provinciali e soprattutto quella nazionale, assorbono troppe risorse economiche, a discapito dell'assistenza agli iscritti, creando l'assurda situazione che i più POVERI, con i loro 11/12 euro mensili (circa 5.000 Euro nell'arco dell'intera vita lavorativa) mantengono un Ente che dà più a se stesso che alle finalità per cui è stato fondato, nel lontano 1947.

Si aggiunge l'osservazione che questa trattenuta, obbligatoria per Legge, non è autorizzata da alcun Contratto di lavoro e che, sin dal D.lvo 29 del 3 febbraio 1993 e dal Contratto del 4 agosto 1995, il CCNL della scuola è di tipo privatistico, non sarebbe legittimo quindi effettuare l'automatismo della iscrizione all'ENAM. Anche questa situazione potrebbe essere impugnata da qualsiasi iscritto in qualsiasi momento. Salvo restando la tutela dei diritti già acquisiti di chi ha versato contributi nel corso degli anni, si auspica l'abolizione dell'obbligatorietà della trattenuta.

Giuliana Bagliani

Per un buon inizio

A cura di Michela Gallina e Laura Razzano



Il mese di settembre ed in particolare i primi collegi dei docenti sono decisivi per determinare il successivo buon andamento degli impegni dell'anno scolastico, pertanto invitiamo tutti i colleghi ad appropriarsi delle loro prerogative facendo molta attenzione alle delibere, soprattutto quelle riguardanti il **Piano Annuale delle Attività**. Eventuali "distrazioni" possono avere conseguenze sgradevoli, una partecipazione responsabile ai collegi dei docenti è un dovere verso se stessi e verso i colleghi. Ricordiamo che l'articolo 28 "Attività di insegnamento" del CCNL 2006/2009 al comma 4 prevede quanto segue: *"(...prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze"*.

Pertanto il collegio deve pretendere dal dirigente che tutte le attività funzionali all'insegnamento ovvero collegi dei docenti e sue articolazioni, attività collegiali varie obbligatorie, incontri con le famiglie e consigli di classe, interclasse e intersezione siano calendarizzate e quantificate in una tabella che ne preveda la data e la durata in modo da sapere fin dall'inizio dell'anno quali saranno gli impegni da settembre a giugno.

Ricordiamo che il nuovo contratto,

con l'articolo 29, comma 3, lettera a) (collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie), ha modificato la quantità di ore funzionali obbligatorie, in particolare non sono più tassative le 40 ma un numero di ore "sino a 40", quindi anche meno se il collegio lo ritiene necessario. In ogni caso le attività funzionali all'insegnamento non possono sfiorare il limite massimo annuo stabilito, se questo dovesse verificarsi,

il docente ha il diritto di richiedere il pagamento delle ore svolte in più. **Lavorare gratis è il modo migliore per svalutare il proprio operato.**

proprio operato.

Ribadiamo che è il collegio dei docenti ad approvare **IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ**, il dirigente scolastico non lo può imporre d'autorità ma ha bisogno della delibera del collegio per poter dar seguito alle attività e riunioni.

Il collegio dei docenti delibera anche in merito alle **attività aggiuntive**, rispettando il nuovo contratto: dare

(Continua a pagina 6)

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

E' competenza del D.S. disporre l'assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni. Non è un atto senza regole in quanto i criteri generali devono essere stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto. Il Collegio dei Docenti approva o non approva i criteri stabiliti dal Consiglio e il dirigente scolastico è obbligato a tenerne conto (articoli 7, 10 e 396 del Decreto Legislativo 297/94) potendosi discostare solo in casi eccezionali e motivatamente (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95).

Una sentenza del Tribunale di Agrigento ha reso nullo un atto di assegnazione alle classi (Sentenza 03/12/2004 – n. 2778) espresso senza tenere conto dei criteri. E' fondamentale quindi che le regole esistano e che si eserciti un controllo professionale e sindacale sulla regolarità di questi atti, soprattutto in fase di stesura della Contrattazione d'Istituto.

PROCEDURA CORRETTA

1 – Il Consiglio di Circolo o d' Istituto fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle stesse (articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94).

2 – Il DS convoca il Collegio dei Docenti che deve esprimere il suo parere (art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 297/94) non vincolante per il DS ma certamente importante in caso di contenzioso.

3 – La RSU contratta i criteri di utilizzazione dei docenti in base al POF, è in questa sede che può essere deciso di tenere conto, per esempio, della continuità non solo nella classe, ma anche nel plesso.

4 – IL DS assegna i docenti alle classi seguendo i criteri condivisi.

Quando l'assegnazione dovesse comportare trasferimenti da un plesso all'altro, è necessario riferirsi alle norme vigenti (si trovano nel contratto annuale delle utilizzazioni) e al contratto d'istituto nel quale è necessario che le RSU facciano inserire quanto occorre, in ogni singola realtà, a salvaguardare le necessità dei docenti.

Se un docente fosse interessato a cambiare classe, sezione o plesso è consigliabile proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS nel mese di giugno, indirizzandola anche alle RSU.

L'assegnazione del personale nel circolo o istituto dev'essere regolata dal contratto di scuola che potrà regolamentare le agevolazioni per casi particolari (es. non vedenti, portatori di handicap, lavoratrici madri con figli di meno di 1 anno, studenti lavoratori).



(Continua da pagina 5)

priorità alle attività legate al lavoro in aula. Al fine di non avviare troppe attività per le quali il fondo d'istituto potrebbe risultare insufficiente, con il rischio per i docenti di essere oberati di impegni per un compenso molto basso o nullo, invitiamo i colleghi a fare molta attenzione anche alle delibere riguardanti le attività aggiuntive. Ricordiamo che sono facoltative e dunque non possono essere imposte. Dal fondo d'istituto si dovrebbero ricavare anche i compensi per la **flessibilità**: scavalchi su più plessi, buchi orari, numero di rientri pomeridiani, compensi per le visite di istruzione e così via. Il compenso della flessibilità è un aspetto molto importante che viene incontro allo sforzo da sempre svolto dagli insegnanti nel tentativo di adattare il loro lavoro alle richieste dell'utenza, tra cui soprattutto articolazioni varie dell'orario: tempo pieno, tempo normale, tempo prolungato. Il nuovo contratto, grazie all'intervento della nostra Organizzazione ha riconosciuto questa forma di impegno, pertanto i colleghi che si trovano ad operare in condizioni disagiati è giusto che abbiano almeno un riconoscimento economico risarcitorio. Vale il principio che più attività vengono avviate e meno saranno pagate se l'insegnante accetta il pagamento a forfait; pertanto il consiglio che diamo è quello di approvarne in numero ragionevole per poter avere un compenso dignitoso e sicuro. Meglio orientarsi, se possibile, sul compenso ad ore, contemplato nelle tabelle del contratto.

Le **delibere**, che possono essere effettuate solo riguardo ai punti indicati all'ordine del giorno, devono essere molto chiare; da evitare ogni forma di ambiguità che può ritorcersi contro gli insegnanti, evitiamo di deliberare su informazioni carenti e dati non sicuri e precisi, piuttosto rinviamo e riaggiorniamo le sedute del collegio.

Il nuovo contratto all'articolo 6, comma 2, ha stabilito che la **CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO** sia avviata entro il 15 di settembre e conclusa entro il 30 novembre. Nutriamo forti perplessità riguardo alla possibilità di riuscire a rispettare queste scadenze, tuttavia una contrattazione che procede di pari passo all'approvazione delle attività aggiuntive può



consentire un maggior collegamento tra quanto viene deliberato dal collegio dei docenti e quanto viene deciso in sede di contrattazione dalle RSU ed eventualmente una revisione delle delibere fatta in tempi congrui che consenta delle correzioni di rotta.

Qualsiasi incarico deliberato dal collegio ed accettato dagli insegnanti deve essere accompagnato da una **lettera di incarico scritta** dal dirigente che preveda un elenco di attività da svolgere e il relativo compenso spettante; questo per tutelare l'insegnante e facilitare lo svolgimento della contrattazione ed il successivo pagamento. Si tratta di un atto dovuto di trasparenza. Non è opportuno iniziare un'attività senza prima aver ottenuto un incarico scritto.

Buona parte del lavoro degli insegnanti è **lavoro sommerso** e riguarda tutti quegli **adempimenti individuali** facenti parte della **FUNZIONE DOCENTE** che non sono quanti-

(Continua a pagina 7)

I poteri del Collegio dei Docenti

Ricordiamoci di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in particolare modo a quelle del mese di settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l'intero anno scolastico.

La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. vi, n.120/72).

Si può deliberare soltanto su ciò che è all'o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti tutti i componenti e decidono affermativamente all'unanimità (Consiglio di Stato sez. V 679/1970). Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.

Per evitare discussioni, conosciuto l'ordine del giorno, è opportuno preparare in anticipo e per iscritto le proposte (magari sottoscritte da più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Se qualcosa non convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere illegittime. «Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso» (Art. 24 del DPR 10.1.1957 n. 3). Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni. Chi fa parte di un Organo collegiale può chiedere di visionare il verbale. La «trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni.

Il Dirigente ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in quell'occasione, è soltanto il presidente della riunione non il superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano. Il Consiglio di Stato (sez. II n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

Rientra nei doveri del Capo d'Istituto dare attuazione alle delibere anche se non le condivide e le ritiene illegittime.



(Continua da pagina 6)

ficabili ma che impegnano quotidianamente il docente al di fuori dell'orario di servizio. Tali adempimenti sono indicati all'articolo 29, comma 2 "Attività funzionali all'insegnamento" del CCNL:

- a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) correzione degli elaborati;
- c) rapporti individuali con le famiglie.

Rispetto alle attività indicate ciascun docente può impiegare tempi diversi a seconda delle situazioni personali e professionali.

Attenzione che il punto c) non è da confondere con gli incontri quadrimestrali e inter-quadrimestrali informativi con le famiglie, rientranti invece nelle 40 h di impegni collegiali.

Le attività di carattere collegiale

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i Docenti sono costituite da:

1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica d'inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 29 CCNL 2006-09 comma 3, lettera a);
2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di servizio degli Insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art. 29 CCNL 2006-09 comma 3, lettera b);
3. svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 29 CCNL 2006-09 comma 3, lettera c).

Sono questi, oltre alle ore di insegnamento e alla presenza in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, tutti gli obblighi di servizio dei Docenti dall'inizio dell'Anno Scolastico (1 settembre) e fino al suo termine.

PERSONALE INIDONEO

A fine giugno è



stato sottoscritto il **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale inidoneo per motivi di salute**. Si tratta di un documento molto importante perché ha il merito di fare chiarezza sul destino di tale personale e di apportare delle modifiche di tutela in senso migliorativo.

Sottolineiamo che la sottoscrizione del contratto e l'introduzione del "**nuovo ruolo speciale ad esaurimento**", ossia un

elenco nel quale viene inserito il personale considerato permanentemente inidoneo all'insegnamento (legge 244/2007, articolo 3, comma 127), fa decadere il termine del 31 dicembre 2008, data oltre la quale il personale che non fosse transitato in altro ruolo avrebbe dovuto essere licenziato. Tale provvedimento aveva già sollevato perplessità in quanto andava ulteriormente a colpire una categoria di persone già penalizzata.

I punti salienti del contratto sono i seguenti:

- 1 - il personale docente riconosciuto permanentemente inidoneo all'insegnamento viene inserito in uno **speciale ruolo ad esaurimento** ai fini dell'eventuale successiva mobilità anche intercompartimentale. Nel frattempo può scegliere tra l'essere utilizzato prioritariamente nell'ambito del comparto scuola oppure essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
- 2 - Il personale che si trova al momento fuori ruolo in quanto inidoneo viene confermato nell'utilizzazione in atto e inserito nel ruolo speciale ad esaurimento. Sarà possibile anche per questa tipologia chiedere di essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
- 3 - Il personale che risulta temporaneamente inidoneo viene utilizzato, di norma, nella provincia di titolarità anche se può chiedere l'utilizzazione in altra provincia.
- 4 - Il personale docente inidoneo viene utilizzato, di norma, all'interno del circolo o dell'istituto di titolarità per attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola (biblioteca, laboratori, supporti didattici, servizi amministrativi).
- 5 - A domanda dell'interessato, l'utilizzazione può essere disposta anche presso altri istituti o altri uffici dell'amministrazione pubblica.
- 6 - L'utilizzazione del personale inidoneo permanentemente e temporaneamente, deve tenere conto delle indicazioni contenute nel certificato medico

Buferà sui maestri

(Continua da pagina 1)

profondamente mutate e peggiorate:

- il numero di alunni per classe è aumentato fortemente;
- le classi sono stracolme di alunni stranieri;
- anche il numero di alunni disabili è aumentato, mentre è diminuito il numero dei docenti di sostegno.

Attiro sin d'ora l'attenzione di tutti sulla necessità di chiedere il rispetto dell'art.12 della legge n. 820 del 1971 (mai abrogata) che prevede il divieto di affidare ad un maestro un numero di alunni superiore a 25. Le norme amministrative (decreti ministeriali, ordinanze e circolari) non possono derogare una legge.

La scuola primaria italiana, ad onta delle continue devastazioni pseudo riformistiche, è collocata ai primi posti nel mondo in quanto a qualità. Il premio che i maestri ottengono in cambio dallo Stato è quello di essere sempre i primi ad essere colpiti.

I docenti della scuola primaria, sono già ingiustamente penalizzati dal contratto: nonostante debbano essere

laureati come gli altri docenti, percepiscono uno stipendio inferiore e lavorano più ore.

Rino Di Meglio





Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Congedo parentale 1

Salve,

sono una vostra iscritta in astensione obbligatoria per maternità.

Devo consegnare in segreteria la richiesta delle ferie, io ho come inizio dei 3 mesi di astensione obbligatoria il 18 maggio, quindi facendo due conti il periodo termina il 18 agosto. In segreteria mi hanno detto che devo quindi chiedere le ferie dal 18 al 31 agosto (14 giorni e gli altri li perdo). E' corretto?

Io vorrei iniziare l'astensione facoltativa dopo i collegi docenti dei primi giorni, quindi volevo sapere se rientrare al lavoro in quei giorni con le due ore di allattamento.

Grazie

Silvia S.

Cara Silvia,

per quanto riguarda le ferie è corretto quello che ti hanno detto in segreteria, per l'astensione obbligatoria si contano i 3 mesi a partire dalla data presunta del parto. Comunque devi chiedere le ferie in quel periodo. Va bene che tu inizi l'astensione facoltativa solo a partire dall'inizio delle lezioni così risparmi giorni di astensione. Attenta però che le ore per allattamento sono 1 al giorno se l'orario di servizio prevede fino a 5 ore e 59 minuti, la seconda ora scatta a partire dalle 6 ore di servizio. E' improbabile che prima dell'inizio delle lezioni tu abbia più di 6 ore, ma non si sa mai. Devi andare dal DS a concordare un calendario scritto delle tue ore di allattamento, giorno per giorno: ad esempio se un giorno c'è collegio docenti dalle 9 alle 11 tu puoi concordare di uscire alle 10

(così se ci sono trascinatori del collegio riesci ad evitarli).

Congedo parentale 2

Sono un'insegnante della primaria che ha terminato l'astensione obbligatoria per maternità durante l'estate, con l'inizio delle lezioni, a settembre, entrerà in astensione facoltativa, posso chiederla fino alle vacanze di Natale e poi valutare se "estendere" il periodo? Grazie per una sollecita risposta.

Claudia B.

Cara Claudia,

non avere fretta di chiedere subito un'astensione così lunga perchè puoi prendere periodi frazionati. Dovrai guardare il calendario e vedere quando ci sono ponti e festività e valutare se puoi sospendere per recuperare qualche giorno. Il periodo successivo va chiesto con 15 gg di anticipo salvo situazioni particolari (art 12 - CCNL - "congedi parentali" comma 8) che ti consentono di comunicare il prolungamento entro 48 ore dall'inizio della proroga.

Ricorda che la malattia del figlio (anche piccole febbri in concomitanza con le vaccinazioni ecc.) interrompe l'astensione facoltativa e non sei soggetta a visita fiscale, è sufficiente che presenti il certificato del pediatra dell'ASL (quindi chiedi, a parziale modifica, lo spostamento del congedo parentale ad altro periodo).

Anche l'eventuale tua malattia interrompe l'astensione, però sei soggetta a visita medico-fiscale.



Congedo parentale 3

Sono un'insegnante di scuola primaria e porgo una questione sul congedo parentale (astensione facoltativa): vorrei usufruire di un periodo di circa 15 gg di tale congedo. Avendo il sabato libero (scuola chiusa - lezioni su 5 gg), posso chiedere congedo dal lunedì al venerdì, rientrare in servizio il sabato e la domenica per poi riprendere il congedo il lunedì successivo? So che alcune colleghe gestiscono il permesso in tal modo, ad altre viene negato sostenendo che ci deve essere EFFETTIVA ripresa di servizio.

Grazie per la risposta e buon lavoro.

Mara V.

Cara Mara,

purtoppo per te, in base al contratto, non è possibile procedere nella modalità da te descritta, leggo infatti all'articolo 12 del CCNL 2006-2009 "congedi parentali" al comma 6: "i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 - ossia il congedo parentale o astensione facoltativa - nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati da ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice."

E' lasciata all'interpretazione dei singoli DS il fatto che il giorno libero di sabato possa rientrare nei giorni festivi o meno in quanto potrebbero essere previste per quel giorno anche delle attività collegiali.